

Allegato "A" al n. 411 rep. e n. 3348 racc.



Giant Trees Foundation - Onlus ETS

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni ed uffici

In memoria del marito Ervino, è costituita la Fondazione denominata **Giant Trees Foundation - Onlus ETS** avente natura di "fondazione di partecipazione", con sede iniziale in Tarcento (UD), Via Pontebbana n. 64.

La fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dalle altre norme di legge.

La denominazione **onlus ETS** sarà riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2

Scopo

La Fondazione - che ha come scopo quello di individuare, misurare, studiare, tutelare e salvaguardare gli alberi, in particolare i grandi alberi, e sostenere, promuovere e favorire la biodiversità delle foreste e dei grandi alberi che le costituiscono, in particolare attraverso la diffusione di una corretta conoscenza dell'arboricoltura moderna e della selvicoltura naturalistica, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n. 460/1997 - persegue esclusivamente finalità di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso le seguenti attività:

- la tutela, la salvaguardia e la cura dei grandi alberi ovunque siano presenti;
- la creazione di ambiti forestali protetti, dove i grandi alberi possano crescere indisturbati, preservando il loro habitat specifico e naturale, tutelando la biodiversità tipica di quel determinato ambiente e territorio e salvaguardando il suolo e l'ambiente ipogeo nei modi ritenuti più opportuni e appropriati;
- la misura, il rilievo, la documentazione e lo studio, anche storico e geografico, dei grandi alberi, ovunque presenti, con l'utilizzo di tecniche rispettose dell'ambiente e della natura delle piante, tecniche di arrampicata su fune (tree-climbing) e l'organizzazione di specifiche spedizioni tecniche, scientifiche e divulgative;
- la diffusione e la divulgazione della corretta gestione cura e la salvaguardia degli alberi, anche in ambiente antropizzato, dal momento della loro nascita fino alla loro morte, con particolare attenzione al sistema ecologico in cui vengono inseriti;
- l'avvicinamento delle persone alle varie dimensioni dell'albero e della foresta, intesi nella loro accezione più ampia, ivi compreso l'approccio fisico e educativo con l'architettura e la realtà dell'albero stesso;
- il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone interessate o implicate nella conservazione dei grandi alberi e delle foreste, ivi comprese le

Margherita

Vanessa Pizzetti

Kolmba Kubany

Alvise Striano

Del Medico Lou

Nora Andrea

- possibilità di creare nuove realtà operative di solidarietà e nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, in ambiti tra loro collegati da una elevata interdisciplinarietà;
- la promozione e la realizzazione di laboratori e seminari di studio, formazione, aggiornamento e divulgazione per tutti i soggetti interessati;
- la promozione di attività di ricerca e di progettazione, di attività archivistiche e di documentazione, di attività espositive e di diffusione dei risultati raggiunti, di attività pubblicistiche e di ogni altra attività coerente con gli argomenti di studio, la realizzazione di materiale divulgativo specifico, ivi compresi siti web e social pages, blog, pubblicazioni, web series, documentari, format e filmati;
- la promozione di rapporti di scambio, confronto e collaborazione tra soggetti diversi, singole personalità del mondo culturale, istituzioni pubbliche e private, amministrazioni, università e scuole per sostenere iniziative culturali ed educative sui temi proposti;
- la costituzione di una rete di relazioni con enti, istituti e associazioni culturali italiani e stranieri con analoghe finalità;
- il coordinamento di varie attività già esistenti sul territorio e la promozione di nuove iniziative anche attraverso l'istituzione di rapporti di collaborazione e scambio con altre esperienze già in atto;
- l'istituzione di premi e borse di studio;
- l'aggiornamento, l'incremento e la messa in rete del patrimonio bibliografico e fotografico di proprietà dei soggetti aderenti.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili e mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività o per gestirle per conto di enti locali;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura dell'albero. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche a:
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, direttamente od indirettamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di consulenza, commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione vigente in materia tempo per tempo.



[Handwritten signature]

Articolo 5 Patrimonio e risorse economiche per la gestione

Il patrimonio della Fondazione (Fondo di dotazione) è indivisibile ed è costituito dal Fondo di dotazione iniziale conferito dalla fondatrice.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni nonché da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Alla Fondazione potranno, inoltre, essere concessi in uso beni mobili ed immobili di proprietà di Enti Pubblici, in tal caso gli stessi dovranno avere una utilizzazione coerente con le finalità della Fondazione medesima e restare accessibili e fruibili al pubblico.

La Fondazione provvede al conseguimento del suo scopo e delle sue finalità con le seguenti risorse economiche (Fondo di gestione):

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici;
- contributi in qualsiasi forma concessi da partecipanti istituzionali e/o da sostenitori o da terzi;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 7 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Articolo 8 Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa a meno di specifici obblighi imposti dalla legge.

Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

Articolo 9 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatrice;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Sostenitori.

Articolo 10 **Fondatrice e Sostenitori**

Fondatrice è la signora Del Medico Doria, che ha provveduto alla dotazione del patrimonio iniziale per l'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

In caso di morte della Fondatrice la qualifica di Fondatore passa ai suoi eredi.

Sono Sostenitori le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con la donazione di beni materiali o immateriali di valore uguale o superiore.

Il Consiglio d'Indirizzo individua, con apposito regolamento:

- i requisiti per l'ammissione dei Sostenitori;
- le eventuali categorie di attività e/o forme di partecipazione alla Fondazione dei Sostenitori;
- la durata della qualifica di Sostenitore in funzione del contributo versato.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Sostenitori devono farne richiesta al Consiglio d'Indirizzo, la cui deliberazione in merito è inappellabile.

La fondatrice non può in alcun caso essere esclusa dalla Fondazione, ferma restando la disciplina inderogabile di legge.

Articolo 11 **Esclusione e recesso dei Sostenitori**

Il Consiglio d'Indirizzo decide a maggioranza l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 12 **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione

- il Consiglio d'Indirizzo;

- Il Presidente della fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo.



Articolo 13

Consiglio d'Indirizzo: composizione, attribuzioni e funzionamento

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, a vita ed elettivi, non inferiore a tre e non superiore a cinque.

a) Consiglieri a vita

Sono Consiglieri a vita la Fondatrice e/o le persone da lei designate nella misura massima di tre.

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere a vita (morte, dimissione o altra causa), la Fondatrice ha diritto di nominare il nuovo membro nel Consiglio, il quale diventa consigliere a vita. Nel caso di morte della Fondatrice i nuovi Consiglieri a Vita sono nominati dagli eredi della medesima.

b) Consiglieri elettivi

I Consiglieri elettivi durano in carica tre anni e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i Consiglieri elettivi possono essere riconfermati.

Vengono nominati dai due maggiori Sostenitori, con parere favorevole della Fondatrice. Se non sono presenti Sostenitori, compete ai Consiglieri a vita, di comune accordo, indicare gli eventuali ulteriori membri, da individuarsi anche tra i non Sostenitori.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- definire annualmente le linee generali e i programmi dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- definire i criteri e i requisiti per assumere la qualifica di Sostenitore;
- nominare il Presidente della Fondazione e la durata della carica;
- definire i poteri ed i compiti da conferire al Presidente della Fondazione in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- approvare entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare gli incrementi del Fondo di dotazione;
- definire il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- nominare il Comitato Scientifico, indicando il numero dei suoi componenti e la durata in carica degli stessi;
- deliberare sulle proposte di attività e progetti formulati dal Comitato Scientifico;
- vigilare sul buon andamento delle attività della Fondazione e sulla amministrazione del suo patrimonio;
- predisporre e approvare i Regolamenti della Fondazione ritenuti utili al buon funzionamento della Fondazione;
- deliberare su ogni altro tema che gli sia sottoposto dal Presidente;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Del Medico

Navarè

Manuela
Vanessa
Roberta Lubianig
Anna

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente, in forma scritta, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere a vita più anziano. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e da un segretario verbalizzante allo scopo individuato anche tra i membri del Consiglio di indirizzo stesso.

Articolo 14 **Quorum**

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate con voto segreto.

Sono assunte con la presenza e con il voto unanime dei Consiglieri a vita le deliberazioni riguardanti:

- la nomina del Presidente;
- le modifiche allo statuto;
- lo scioglimento della Fondazione nonché le deliberazioni inerenti e conseguenti.

Qualora non si perfezioni l'unanimità, al consigliere a vita più anziano, è attribuiti il doppio voto.

Articolo 15 **Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando all'uopo i professionisti specializzati.

La nomina del Presidente compete al Consiglio di Indirizzo e la sua carica potrà essere indicata a vita ovvero per la durata che i Consiglieri riterranno congrua. In quest'ultima ipotesi lo stesso è sempre rieleggibile.

Ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e può decidere in piena autonomia le linee operative e gestionali della fondazione nel rispetto delle indicazioni derivanti annualmente dal Consiglio d'Indirizzo, potendo, in tal senso e nel rispetto delle linee annualmente individuate, adottare tutte le misure organizzative necessarie al fine di assicurare la gestione efficace ed efficiente dell'attività della Fondazione.

Può delegare singoli compiti agli altri membri del Consiglio di Indirizzo.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Consigliere a vita più anziano.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- cura l'osservanza dello Statuto e promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Indirizzo per la ratifica.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Articolo 16 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, organo di alta garanzia scientifica e culturale della Fondazione e delle relative attività, è composto da esponenti del mondo della ricerca e della cultura nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Compete al Comitato Scientifico sovrintendere all'attività e sviluppo culturale della Fondazione: ha, quindi, il compito, su richiesta del Consiglio di Indirizzo, di elaborare pareri e proposte sia su singole iniziative (ricerche, conferenze, pubblicazioni, mostre premi ecc.) sia su più ampi cicli e programmi di attività, annuali e pluriennali, proponendo, per il loro svolgimento e la loro attuazione, anche incarichi professionali a esperti estranei al Comitato Scientifico stesso e alla Fondazione.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Scientifico valgono le norme dettate per il Consiglio di Indirizzo, fermo restando che l'esecutività delle sue deliberazioni è condizionata all'approvazione del Consiglio di Indirizzo stesso.

Il Presidente della Fondazione partecipa, quale componente di diritto, al Comitato Scientifico potendo, come per gli altri componenti, ricevere specifici incarichi e/o deleghe nel rispetto delle eventuali statuizioni regolamentari adottate a tal riguardo dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 17 Gratuità delle cariche

I soggetti investiti di cariche nei vari organi della Fondazione non hanno diritto a compensi per l'attività svolta, salvo il rimborso di spese sostenute nell'interesse della Fondazione stessa e che siano preventivamente concordate e autorizzate dal Presidente della Fondazione.

Il Presidente, nella sua funzione di legale rappresentante ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute.

Per specifiche attività, ulteriori rispetto ai compiti istituzionali, il Consiglio di Indirizzo può prevedere e assegnare un compenso.

Articolo 18 Organo di Controllo e Revisore.

La fondatrice nomina, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa eventualmente la revisione legale dei conti, un Organo di Controllo e/o un Revisore, quest'ultimo nei casi richiesti dalla legge.

La fondatrice può attribuire le funzioni di controllo di legalità e di revisione dei conti ad un unico soggetto, coincidente con l'Organo di Controllo, ovvero può attribuire tali funzioni a due soggetti distinti, quali, rispettivamente, l'Organo di Controllo suddetto ed il Revisore Legale.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione per scadenza del termine dell'Organo di Controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti l'Organo di controllo spettano i compensi determinati in base alle tariffe professionali.

Articolo 19 **Clausola Arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un arbitro unico nominato, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Fondazione ha la sede legale.

L'arbitro dovrà decidere, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Articolo 20 **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre Onlus, enti e/o organizzazioni che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali ovvero a fini di pubblica utilità, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21 **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 22
Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.

In particolare, all'atto della costituzione, la Fondatrice nomina il primo Consiglio di Indirizzo, costituito provvisoriamente da tre componenti, ancorché dotato di pienezza di poteri, quali Consiglieri a vita o elettivi secondo quanto stabilito dalla stessa Fondatrice.

Sempre all'atto della costituzione, la Fondatrice nomina il Presidente della Fondazione.

Fel Medico Fone

Norse Andrea

Muneri Patricia

*Roberta Carbanati
Vanessa Feresutti*

Mardiello

John



